



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

ATTUAZIONE OPGR 105/2020 RECANTE *“Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 “Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati” e OPGR n. 90/2020 – Determinazioni”* - INDIRIZZI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTA l'OPGR n. 105/2020 con la quale, conformemente alle disposizioni del Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” –, è stata data attuazione all'art. 9 “Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati”;

PRECISATO che risultano confermate le disposizioni di cui al DL n. 149/2020 di modifica e integrazione del DL n. 34/2020, e riproposte nelle disposizioni di cui al DL n. 137 del 28 ottobre 2020 ed in particolare art. 19-ter “Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati”;

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA49669/21 del 10.02.2021, con la quale, allo scopo di assicurare l'attuazione del provvedimento presidenziale, il Servizio DPF018 ha fornito alle ASL chiarimenti;

RICHIAMATA altresì la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – del 26.02.2020, acclarata al Prot. n. RA/ 80743/21 del 02.03.2021, avente ad oggetto “Modalità di applicazione articolo 4, commi 5 bis e 5 ter del Decreto legge 34/2020”, parimenti condivisa con le ASL, contenente le indicazioni applicative per l'attuazione omogenea sul territorio nazionale delle predette disposizioni;

RITENUTO necessario garantire supporto all'attuazione delle disposizioni su richiamate così da orientare le Aziende Sanitarie nella definizione delle pratiche, assicurando tempi rapidi nella gestione delle stesse;

ATTESO che, le Aziende Sanitarie e taluni erogatori privati accreditati, già contrattualizzati per le annualità pregresse, come da richieste agli atti del Servizio DPF018, hanno rappresentato l'esigenza che siano trattati aspetti relativi

- ai costi fissi oggetto di ristoro
- ai termini per la rendicontazione dei costi da parte delle strutture private richiedenti
- ai tempi di completamento delle pratiche da parte dei competenti Servizi aziendali preposti

PRECISATO che, il ristoro dai costi fissi sostenuti è assicurato, mediante l'assegnazione di un contributo *una tantum* alle strutture richiedenti, in forza della sofferta sospensione delle attività ordinarie, a causa del Covid-19, come determinata da provvedimenti nazionali e regionali *medio tempore* intervenuti;

PRECISATO altresì che il riconoscimento dell'*una tantum* per il 2020, di cui al presente atto, deve prioritariamente riguardare, per le strutture sanitarie accreditate coinvolte nella vertenza per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente, definita attraverso la sottoscrizione presso il Ministero della Salute dell'accordo con AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), e FP CGIL, CISL FP, UIL FP, i costi relativi al personale anzidetto, dato l'impegno della Regione Abruzzo ad assicurare la copertura dell'importo fino al 50% degli oneri connessi al rinnovo nei limiti delle risorse disponibili;

STABILITO che

- il riconoscimento degli importi, da rendicontare con riferimento al periodo di sospensione dell'attività ordinaria e alle categorie interessate, tiene conto dell'ammontare ritenuto sostenibile per il SSR e comunque è ammesso entro il tetto di spesa previsto per il 2020;
- il contributo complessivo compartecipato dalla Regione per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente delle strutture accreditate, che applicano il contratto ARIS-AIOP, viene concesso per il 2020 a titolo di *una tantum*;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni vigenti, richiamate nel presente provvedimento, e sentito il Servizio Programmazione Economico-Finanziaria DPF012, di riconoscere i costi fissi, come elencati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sono stati sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperati o già ristorati;

PRECISATO che

- le istanze - da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata "*Atti della Regione*" del sito istituzionale della Regione Abruzzo - redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso;
- per le finalità del presente atto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate;

STABILITO che la trattazione e la definizione delle pratiche, a cura dei Servizi aziendali preposti, tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e ad esso si conforma;

CONFERMATO che il periodo di sospensione delle attività ordinarie tiene conto dei provvedimenti nazionali e regionali, comprese le circolari ministeriali che hanno riguardato "*la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio, volte a rendere coerenti ed omogenei sul territorio nazionale interventi di riorganizzazione assunti a livello locale per il contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-CoV2 nelle strutture sanitarie e per il soddisfacimento dell'incremento delle necessità di ricovero*" e, come espresso nella nota del Ministero della Salute, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), è ritenuta "*valida l'applicazione*

delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 34/2020, ancorchè la Regione/Province o i propri enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di sospensione”;

CONFERMATO ogni altro indirizzo espresso nella succitata nota applicativa che qui si intende integralmente riportato;

PRECISATO che spetta alla ASL territorialmente competente il compito di

- verificare quanto dichiarato dagli erogatori privati;
- procedere ad ogni altro accertamento funzionale alla liquidazione del richiesto e documentato
- liquidare gli importi dichiarati e accertati come conformi alle disposizioni vigenti;

STABILITO che, nelle more della sottoscrizione del contratto per il biennio 2020-2021, le ASL potranno concludere il procedimento attraverso le liquidazioni da effettuarsi in via provvisoria, tenuto conto del tetto 2020 già individuato con nota del 11.2.2020 RA/40357/20, con riserva di successivo eventuale conguaglio, da determinarsi all'esito della formalizzazione degli accordi contrattuali, che, come convenuto, riguarderanno il biennio suindicato;

RITENUTO di riservare ulteriori determinazioni all'esito di successivi approfondimenti o direttive che eventualmente verranno impartite dal Ministero della Salute o da altri organismi a ciò deputati;

PRECISATO che successivi approfondimenti e indirizzi aggiuntivi saranno definiti dai Servizi competenti del Dipartimento Sanità, anche relativamente a problematiche inerenti la fatturazione e le liquidazioni dei costi riconosciuti (Allegato 1), in conformità con la programmazione regionale del FSR;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
D E L I B E R A
per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. di definire gli indirizzi applicativi delle disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2020 in conformità alle disposizioni del Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché alle disposizioni di cui al DL n. 149 di modifica e integrazione del DL. 34/2020, come riproposte nelle disposizioni di cui al DL n. 137 del 28 ottobre 2020 ed in particolare dell'art. 19-ter *“Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati”*;

2. di riconoscere, in attuazione delle disposizioni vigenti, richiamate nel presente provvedimento, i costi fissi elencati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sono stati sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperati o già ristorati;

3. di stabilire che

- le istanze - da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata *“Atti della Regione”* del sito istituzionale della Regione Abruzzo - redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso;
- per le finalità del presente atto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate;

4. di stabilire altresì che il ristoro dai costi fissi sostenuti è assicurato, mediante l'assegnazione di un contributo *una tantum* alle strutture richiedenti, in forza della sofferta sospensione delle attività ordinarie, a causa del Covid-19, come determinata da provvedimenti nazionali e regionali *medio tempore* intervenuti;

5. di specificare che il riconoscimento dell'*una tantum* per il 2020, di cui al presente atto, deve prioritariamente riguardare, per le strutture sanitarie accreditate coinvolte nella vertenza per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente, definita attraverso la sottoscrizione presso il Ministero della Salute dell'accordo con AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), e FP CGIL, CISL FP, UIL FP, i costi relativi, dato l'impegno della Regione Abruzzo ad assicurare la copertura dell'importo fino al 50% degli oneri connessi al rinnovo nei limiti delle risorse disponibili;

6. di disporre che

- il riconoscimento degli importi, da rendicontare con riferimento al periodo di sospensione dell'attività ordinaria e alle categorie interessate, tiene conto dell'ammontare ritenuto sostenibile per il SSR e comunque è ammesso entro il tetto di spesa previsto per il 2020;
- il contributo complessivo partecipato dalla Regione per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente delle strutture accreditate, che applicano il contratto ARIS-AIOP, viene concesso per il 2020 a titolo di *una tantum*;
- la trattazione e la definizione delle pratiche, a cura dei Servizi aziendali preposti, tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e ad esso si conforma;

7. di confermare che il periodo di sospensione delle attività tiene conto dei provvedimenti regionali e nazionali, comprese le circolari ministeriali che hanno riguardato *“la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio, volte a rendere coerenti ed omogenei sul territorio nazionale interventi di riorganizzazione assunti a livello locale per il contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-CoV2 nelle strutture sanitarie e per il soddisfacimento dell'incremento delle necessità di ricovero”* e come espresso nella nota del Ministero della Salute, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2) è ritenuta *“valida l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 34/2020, ancorchè la Regione/Province o i propri enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di sospensione”*;

8. di confermare ogni altro indirizzo espresso nella succitata nota applicativa, che qui si intende integralmente riportato;

9. di disporre che la ASL territorialmente competente provveda a

- verificare quanto dichiarato dagli erogatori privati, procedendo ad ogni altro accertamento funzionale alla liquidazione del richiesto e documentato
- liquidare gli importi dichiarati e accertati come conformi alle disposizioni vigenti;

10. di stabilire altresì che, nelle more della sottoscrizione del contratto per il biennio 2020-2021, le ASL potranno concludere il procedimento attraverso le liquidazioni da effettuarsi in via provvisoria, tenuto conto del tetto 2020, già individuato con nota del 11.2.2020 RA/40357/20, con riserva di successivo eventuale conguaglio, da determinarsi all'esito della formalizzazione degli accordi contrattuali, che, come convenuto, riguarderanno il biennio suindicato;

11. di riservare ulteriori determinazioni all'esito di successivi approfondimenti o direttive che eventualmente verranno impartite dal Ministero della Salute o da altri organismi a ciò deputati;

12. di prevedere che successivi approfondimenti e indirizzi aggiuntivi siano definiti dai Servizi competenti del Dipartimento Sanità, anche relativamente a problematiche inerenti la fatturazione e le liquidazioni dei costi riconosciuti (Allegato 1), in conformità con la programmazione regionale del FSR;

13. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;

14. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e alle strutture private accreditate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

L'Estensore

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)